

## ***PRECISAZIONE SULLA FORMAZIONE DEI MEDIATORI DA FAQ MINISTERO***

Ebbene, dal raffronto tra le citate norme del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n. 150/2023, si evince che, mentre nel regime introdotto dalla prima, l'aggiornamento biennale non aveva scadenza fissa (di tal ch  ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro la scadenza del biennio decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel sistema introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 **l'obbligo di aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31 dicembre di ogni anno dispari, a partire dal 2025** (e dunque entro il 31.12.2025, **il 31.12.2027** e cos  via). Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027 tale obbligo deve essere assolto mediante partecipazione a corsi di formazione di 18 ore, per il biennio 2024/2025, invece, lo svolgimento del corso di 10 ore – previsto dall'art. 42 ai fini dell'adeguamento degli organismi ai nuovi requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di aggiornamento di 18 ore. L'art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di favore per il biennio 2024/2025.

[https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/organismi\\_mediazione\\_FAQ\\_a\\_gg\\_30gen2025.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/organismi_mediazione_FAQ_a_gg_30gen2025.pdf)